



Comune di Sarno

Provincia di Salerno

**AREA: SETTORE BILANCIO CONTABILITA' GESTIONE ECONOMICA DEL
PERSONALE**

DETERMINAZIONE RCG N° 314/2025 DEL 27/02/2025

N° DetSet 37/2025 del 27/02/2025

Responsabile del Settore: SALVATORE MASSIMILIANO MAZZOCCA

Istruttore proponente: LUCIA MARIA MANCUSO

**OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE
DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO
ANNO 2025**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 314/2025,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Sarno, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

RILEVATO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018;

- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per l'intera quota annua dal 2024.

CONSIDERATO, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale ;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

EVIDENZIATO che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*

RISCONTRATO che l'Amministrazione, con la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2024, di approvazione del Bilancio dell'Ente per l'anno 2025, non ha espresso alcuna indicazione circa l'accertata sussistenza, della relativa capacità di spesa, per potersi avvalere, all'atto della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno

2025, della possibilità di inserire gli incrementi di cui all'art 79, comma 2, lett b) e comma 3, nel fondo delle risorse decentrate anno 2025;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del D. Lgs n. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni*

effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

- l'art 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

CONSIDERATO, pertanto, che relativamente alla presente costituzione **sono escluse** dalla verifica del **limite** di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- specifiche disposizioni di legge - art. 67, comma 3 lett. c) AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE;

PRESO ATTO delle **voci retributive**, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PPAA., che pur non essendo parte del fondo delle risorse decentrate, **rientrano nei limiti** di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Sarno:

- o fondo del personale dirigente;
- o stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

- o salario accessorio del segretario comunale;
- o fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

RILEVATO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui alla seconda parte dell'art. 9 comma 2-bis DL 78/2010 pari ad € 114.339,46;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione Dirigenziale RCG 765/2024 del 13/06/2024 si è provveduto, in autotutela, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n.16 del 2014, alla ricostruzione del Fondo risorse decentrate per gli anni dal 2018 al 2022, nonché, alla rettifica del Fondo anno 2023, approvato con determinazione Reg. Gen. 582/2023;
- l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, con proprio verbale n. 8, acquisito al Protocollo Generale al n. 27757 dell'11 luglio 2024, ha espresso parere favorevole alla ricostruzione del Fondo risorse decentrate per gli anni 2018-2022 e 2023, di cui alla sopracitata determinazione Dirigenziale RCG 765/2024;
- pertanto, a seguito della richiamata ricostruzione del Fondo per gli anni 2018/2022, si è stabilito di procedere alla decurtazione dell'importo di € 61.312,59, per gli anni dal 2023 al 2026, per il recupero di somme in eccesso, erroneamente calcolate nei fondi per la contrattazione integrativa del personale per gli anni 2018/2022, giusta art. 4, comma 1, del decreto-legge n.16 del 2014;

TENUTO CONTO CHE in data 19/09/ 2024 si è riunito il "Tavolo Tecnico" con le OO.SS., concordato in sede di Delegazione Trattante del 10/09/2024, nel corso del quale, dopo una attenta disamina e verifica, per singole voci, dei relativi dati economici, le parti hanno unanimemente condiviso la correzione da apportare al Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, dando atto, in virtù dell'errore riscontrato, di ritenere assolto il recupero delle somme confluite in eccesso nei fondi per la contrattazione integrativa per gli anni 2018/2022, giusta verbale agli atti dell'Ente;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

RILEVATO che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11/09/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

RITENUTO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2025, come da indicazione fornita dalla RGS, con note n. 179877, del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore (125,58 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (129 unità) rapportate alla percentuale di part time);

VERIFICATO che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.5/2017, riferito all'anno 2016, rimane invariato in € **996.435,70** (limite iniziale), come da prospetto **ALLEGATO A**);

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto **ALLEGATO B)**, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

➤ Art. 79, comma 1:

• **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, pari ad **€ 873.430,00** come ricalcolato, con la soprarichiamata determinazione Dirigenziale RCG 765/2024 del 13/06/2024, e certificate dall'Organo di Revisione;
- risorse stabili (art. 67, comma 2, CCNL 2016/2018):
 - o lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 16.723,20**;
 - o lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 18.926,44**;
 - o lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **€ 60.196,30** (aggiunte ria e a. p. personale cessato nel corso dell'anno 2024 per € 771,55);

• **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018, per un importo complessivo di **€ 14.956,50**;

• **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data di stipula del CCNL 16/11/2022 come da Orientamento applicativo Aran RAL 1725 per **€ 24.590,67**;

➤ art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato per l'intera quota annua 2024 in complessivi **€ 14.234,09**, di cui **€ 3.370,70** tra B3 e B1, ed **€ 10.859,39** tra D3 e D1;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024, parte stabile, ammonta ad **€ 1.023.057,15**;

PARTE VARIABILE

CONSIDERATO che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto, ad oggi, dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, COMMA 2

- art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL 2016/2018, degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente **€ 1.775,15**;

NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23, COMMA 2

- (art. 79, comma 5, del CCNL 2019/2021) Economie Fondo Anno Precedente - Art. 68 comma 1 - Solo provenienti da Parte Stabile (art. 67 commi 1 e 2) **€ 0,00 (Economie da destinazioni storiche e vincolate)**;
- specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - avvocatura interna spese controparte - Regolamento G.M. n. 67 del 14/04/2022 **€ 15.000,00**;
- specifiche disposizioni di legge - art. 67 comma 3 lettera c) - art. 1 comma 1091 - IMU e TARI - Regolamento G.M. n. 25 del 5/03/2020 **€ 10.000,00**;
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario **€ 14.376,37** di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025 - parte variabile - ammonta ad **€ 39.800,20**;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla temporanea determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 1.062.857,35**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2025", **ALLEGATO B)** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 68/2010, pari ad **€ 114.339,46**;

RILEVATO che il fondo così costituito non consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e di conseguenza si dovrà procedere alla decurtazione di **€ 120.677,44**, come documentato nella tabella **ALLEGATO C)**:

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2025 utilizzabile, al netto delle decurtazioni, pari ad **€ 235.016,90** così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che, dal totale delle risorse disponibili, pari ad **€ 827.840,45**:

in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- **€ 221.671,61** per PEO storicizzate CCNL 2022 - e Differenziali anni 2023/2024 attribuiti al personale dipendente;
- **€ 54.176,04** per indennità di comparto (quota a carico fondo)

per effetto della previsione di utilizzo delle voci di al precedente punto, risulta disponibile, per la contrattazione integrativa, la somma di **€ 551.992,80**;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti, anche alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 56 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RILEVATO che, in merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto alla fattispecie in oggetto, ai sensi degli artt. 1 comma 41, Legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché della vigente sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO, approvato con deliberazione di G.C. N. 83 del 25/07/2024 del vigente Piano Anticorruzione;

L'Istruttore Amministrativo
Lucia Maria Mancuso

IL DIRIGENTE

LETTA e fatta propria la relazione istruttoria che precede;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.lgs. n. 39/2013 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)";

Richiamata la normativa relativa alla legge n.190/2012 ed al D.P.R. n.62/2013, nonché il vigente piano anticorruzione, ai sensi dei quali non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n.591 dell'8/01/2025, con il quale allo scrivente è stato confermato l'incarico di Dirigente dell'Area Risorse Economiche - Finanziarie e Umane (Gestione contabile) - Suap;

ESPRESSO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Di dare atto che il limite adeguato, di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, è di **€ 996.435,70 (limite anno 2016)** come da **ALLEGATO**, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1 relativi alla figura del Segretario Comunale;
- 3) Di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, per un importo complessivo di **€ 1.062.857,35**, come da **ALLEGATO** alla presente Determinazione;
- 4) Di dare atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 68/2010, pari ad **€ 114.339,46**;
- 5) Di procedere alla decurtazione di **€ 120.677,44**, al fine di garantire il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come documentato nella tabella **ALLEGATO C**);
- 6) Di dare atto che, dal totale delle risorse disponibili, pari ad **€ 827.840,45** della presente costituzione, sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate e Differenziali CCNL 2022 - anni 2023/2024	221.671,61
Indennità di comparto (<i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i>)	54.176,04

- 7) Di dare atto che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili, in via previsionale, per la contrattazione integrativa € **551.992,80**;
- 8) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti, anche alla luce di future novità normative, contrattuali e/o circolari interpretative;
- 9) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025 afferenti la spesa del personale;
- 10) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 11) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 12) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE di AREA

(MAZZOCCA)

LIMITE 2016	996.435,70	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>	
fondo 2018	835.131,07	<i>dato consolidato / voci rilevanti</i>	
budget p.o. 2018	76.045,40	<i>stanziamento</i>	
totale 2018	911.176,47		
n. dipendenti 31/12/2018 totali	177,00	<i>aventi diritto trattamento accessorio</i>	
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	129,00		
QMP	5.147,89	<i>da applicare a nuove unità assunte</i>	
ANNO DI VERIFICA - 2025			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t.	valore
	1507	15,06	1507,00
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)			125,58
Δ (differenziale dotazione)	- 3,417		
ADEGUAMENTO 2025	-17.588,62		
LIMITE 2016 ADEGUATO	996.435,70		

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2025 CCNL 2019/2021

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	873.430,00
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	60.196,30
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	-
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE	-
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI	-
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	-
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	-
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	60.196,30
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	16.723,20
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	18.926,44
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	14.956,50
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	24.590,67
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - DALL'01/01/2024 importo annuo compresa quota 13°	14.234,04
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	89.430,85
TOTALE RISORSE STABILI	1.023.057,15

Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	423,83
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ARTT. 79, COMMA 2, LETT. C) E 98, COMMA 1, LETT. C) - PROVENTI C.D.S.	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	423,83

Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA ANNO 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA) E COMMA 3 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 e 0,22% MONTE SALARI 2018	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	15.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	10.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	-
ö	
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2 E 3	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	14.376,37
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021	-
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	39.376,37
TOTALE RISORSE VARIABILI	39.800,20
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	1.062.857,35
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	934.050,13
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	128.807,22
Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	114.339,46
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	120.677,44
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONIö .	
TOTALE DECURTAZIONI	235.016,90
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	827.840,45

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016		ANNO 2025	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	905.790,66		1.062.857,35	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENT	-		74.559,85	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 114.339,46		- 114.339,46	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-	
TOTALE LORDO		791.451,20		1.023.077,74
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	30.783,20		128.807,22	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			12.059,85	
TOTALE VOCI ESCLUSE		- 30.783,20		- 140.867,07
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		82.241,00		79.697,37
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)				
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA		30.115,20		31.793,10
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-		-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE				-
FONDO STRAORDINARIO		123.412,00		123.412,00
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		996.436,20		1.117.113,14
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019	- 17.588,62			
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019		996.435,70		
DECURTAZIONE DA OPERARE				120.677,44

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 37/2025 del 27/02/2025, avente oggetto:

ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO” -
COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025

Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.



Comune di Sarno
Provincia di Salerno

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE BILANCIO CONTABILITA' GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 27/02/2025 al 14/03/2025 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-00564-2025.